

Corte di Cassazione, Sezione I civile
Sentenza 10 dicembre 2015, n. 24948

Integrale

Poste Italiane S.p.A - Contratto a termine - Art. 8 CCNI 1994 e succ. accordo integrativo del 25.9.1997 - Esigenze eccezionali - Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva - Art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Individuazione di nuove ipotesi di apposizione di termine - Delega in bianco a favore dei sindacati - Sussistenza - Condizioni - Limite temporale alla contrattazione a termine fissato alla data del 30.4.98 - Illegittimità delle assunzioni a termine successive a tale data per carenza del presupposto normativo - Risarcimento del danno - Ius superveniens - Legge 183/2010 - Applicazione - Nuova determinazione dell'indennità risarcitoria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere

Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17245-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

sul ricorso 18849-2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6158/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2009 r.g.n. 3215/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l'avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale della stessa sede, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) dal 3.10.1998 al 31.1.1999 e per l'effetto dichiarava che tra le parti intercorreva sin dall'inizio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ancora in atto. Condannava (OMISSIS) al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni maturate a far tempo dalla data di costituzione in mora (4 dicembre 2001), nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi sino al 1 febbraio 2002, oltre accessori.

Il termine al contratto era stato apposto, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 1994, come integrato dall'accordo del 25.9.1997, "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e di attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane". La Corte territoriale argomentava che il contratto era stato stipulato dopo la scadenza prevista dalla contrattazione collettiva per l'apposizione di tale causale ai contratti di lavoro a termine con (OMISSIS) (e cioè dopo il 30/4/1998). Limitava tuttavia il risarcimento dal danno nei limiti suindicati, in applicazione dell'articolo 1227 c.c., comma 2, ritenendo che il triennio dopo tra la cessazione del rapporto costituisce spazio temporale ragionevolmente sufficiente a procurarsi una nuova occupazione confacente con l'esperienza lavorativa maturata.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi; autonomo ricorso è stato altresì proposto da (OMISSIS), affidato ad un unico motivo. Entrambe le parti hanno resistito con controricorso agli avversi ricorsi ed il (OMISSIS) ha anche depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., nella quale ha chiesto l'applicazione della Legge n. 183 del 2010, articolo 32.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi sono stati riuniti ex articolo 335 c.p.c..

1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) s.p.a. lamenta violazione e falsa applicazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 56, articolo 23, dell'articolo 8 del CCNL 26.11.1994, nonché degli accordi sindacali del 25.9.1997, del 16.1.1998, del 27.4.1998, del 2.7.1998, del 24.5.1999 e del 18.1.2001, in connessione con l'articolo 1362 c.c. e segg. - articolo 360 c.p.c., n. 3.

Assume che, facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'articolo 1362 c.c. e segg., e, in particolare, ricercando la volontà comune delle parti nello stipulare l'integrazione all'articolo 8 CCNL 1994, doveva concludersi che gli accordi collettivi non fissassero alcun limite temporale alla stipula dei contratti a termine.

2. Con il secondo motivo, deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la Corte territoriale avrebbe esposto in modo inidoneo le ragioni circa il rapporto, asseritamente sussistente, tra il contratto collettivo, l'accordo sindacale del 25.9.1997 ed i successivi accordi attuativi, in relazione all'esistenza del supposto limite temporale.

3.1 due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Ed infatti la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ancora da ultimo Cass. ord. n. 362 del 2015, n. 206 del 2015), cui occorre dare continuita', ha affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588, che "l'attribuzione alla contrattazione collettiva, della Legge n. 56 del 1987, ex articolo 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla Legge n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessita' del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita' di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero', come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), e cio' pur a fronte della situazione riconosciuta di aumentato fabbisogno di personale, la sua inosservanza determina la nullita' della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866). In particolare, quindi, come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'articolo 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita' delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l'ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979).

La stessa costante giurisprudenza ha, altresì, ritenuto irrilevante l'accordo del 18.01.01 perche' stipulato dopo oltre due anni dall'ultima proroga, e cioe' quando si era gia' perfezionato il diritto all'accertamento della nullita'. Anche se con quell'accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell'accordo 25.09.97 (ormai scaduto), comunque sarebbe stato violato il principio dell'indisponibilita' del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti potessero, con detto strumento, autorizzare ex post contratti a termine non piu' legittimi perche' adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.03.04 n. 5141).

L'esistenza delle "esigenze eccezionali" e' stata dunque negozialmente riconosciuta fino al 30.04.98, sicche' la legittimita' dei contratti a termine stipulati entro tale data e basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall'attuazione della Legge n. 56 del 1987, articolo 23.

Essendo stato il contratto del (OMISSIS) stipulato successivamente al 30 aprile 1998, correttamente la Corte territoriale ne ha ritenuto il termine illegittimo.

Conclusivamente, il ricorso di (OMISSIS) dev'essere rigettato.

4. Con il proprio autonomo ricorso (OMISSIS) - con un unico motivo formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione degli articoli 1217 e 1219 c.c. e articolo 410 c.p.c. in relazione all'articolo 1223 c.c., degli articoli 1421 e 1422 c.c., dell'articolo 1227 c.c. in relazione tanto all'articolo 2729 c.c. quanto all'articolo 2697 c.c., nonche' ancora per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'articolo 112 c.p.c. e per vizio di motivazione - lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente limitato l'indennita' risarcitoria, in assenza di allegazione e prova da parte di (OMISSIS) di un suo concorso colposo nel mancato reperimento di una nuova occupazione lavorativa.

5. Al riguardo osserva il Collegio che (a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina previgente, sulla quale ovviamente sono incentrati i motivi di ricorso) dopo la sentenza della Corte d'appello ed anche dopo la notifica dei ricorsi e' intervenuta la Legge 4 novembre 2010, n. 183, che all'articolo 32, commi 5 e 6 ha dettato i criteri per la liquidazione del danno da illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro.

Tale disciplina, applicabile in virtu' della previsione del comma 7 a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimita' (v. Cass. ord. n. 2112 del 28/1/2011, Cass. n. 1409 del 31/01/2012, Cass. n. 26840 del 29/11/2013) e' stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che nella sentenza interpretativa di rigetto n. 303 del 2011 ha premesso che essa e' fondata sulla ratio legis diretta ad "introdurre un criterio di liquidazione del danno di piu' agevole, certa ed omogenea applicazione", rispetto alle "obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente". La norma, che "non si limita a forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato", in base ad un' "interpretazione costituzionalmente orientata" va intesa nel senso che il danno risarcito dall'indennita' in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioe', che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullita' di esso e dichiara la conversione del rapporto (cosi' come peraltro chiarito con la norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge n. 92 del 2012, articolo 1, comma 13), con la conseguenza che a partire da tale sentenza il datore di lavoro e' indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva, altrimenti risultando "completamente svuotata" la "tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato". Nel contempo, il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell'aliunde perceptum, sicche' l'indennita' onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria; essa e' dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno per il avere il lavoratore prontamente reperito un'altra occupazione (Cass. n. 1409 del 31/01/2012, Cass. n. 3056 del 29/02/2012). La garanzia economica in questione, attraverso il ricorso ai criteri indicati dalla Legge n. 604 del 1966, articolo 8, consente di calibrare l'importo dell'indennita' da liquidare in relazione alle peculiarita' delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell'anzianita' lavorativa), la gravita' della violazione e la tempestivita' della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l'indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattuabili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonche' le stesse dimensioni dell'impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti). Cosi' interpretata, la nuova normativa - risultata "nell'insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi" - ha superato il vaglio di costituzionalita' sotto i vari profili sollevati con le ordinanze di rimessione con riferimento agli articoli 3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111 Cost. e articolo 117 Cost., comma 1 (v. in senso conforme, C. Cost., ord., n. 112 del 2012) nonche' con riferimento all'ipotizzato contrasto con la clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Corte Cost. n. 226 del 2014).

5.1. La norma, cosi' come sopra interpretata, va applicata nel caso in esame, essendo questa Corte investita al riguardo da validi e pertinenti motivi di ricorso. Infatti, nel giudizio di legittimita', lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, puo' trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimita' sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - richiedono che il motivo del ricorso, con cui e' investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente, sia ammissibile secondo la disciplina sua propria. (Cass. 1 ottobre 2012, n. 16642; v. pure Cass. 2 marzo 2012, n. 3305).

Il motivo di ricorso proposto da (OMISSIS) e' infatti sufficientemente specifico, nonche' pertinente alla questione del risarcimento del danno e della sua commisurazione, involgendo l'an e il quantum del risarcimento derivante dalla della trasformazione de iure del rapporto di lavoro. Lo ius superveniens costituito dalla Legge n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5 e 6 deve quindi trovare applicazione (cosi' in casi analoghi Cass. n. 464 del 2015, n. 4359 del 2015, n. 10384 del 2015, nn. 11472 e 11473 del 2015).

6. Occorre aggiungere che nella fattispecie non e' applicabile l'ulteriore disciplina sopravvenuta costituita dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 28, commi 2 e 3, che ha ridisegnato le conseguenze risarcitorie derivanti dall'illegittima apposizione del termine, in termini innovativi quantomeno con riferimento alla retribuzione da assumere quale base di calcolo per l'indennita' ed alle tipologie di accordi collettivi in base ai quali puo' procedersi alla dimidiazione della misura massima prevista. Come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 21521 del 2015, tale disciplina deve infatti ritenersi applicabile soltanto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo citato (25-6-2015), cosi' perdurando l'applicazione della pregressa disciplina di cui alla Legge n. 183 del 2010, articolo 32 ai "giudizi pendenti" relativi ai contratti precedenti.

A sostegno di tale conclusione milita la considerazione che la nuova normativa di carattere sanzionatorio si inserisce nella disciplina organica del rapporto di lavoro a tempo determinato, dettata dal Governo con il Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articoli 19 ss., in attuazione della delega conferita con la Legge n. 183 del 2014, articolo 1 comma 7, la cui entrata in vigore ha determinato l'abrogazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera b) e comma 2. Per essa, in assenza di esplicita disposizione contraria, deve operare quindi la regola dell'irretroattivita' sancita dall'articolo 11 preleggi, regola cui - com'e' noto - puo' derogarsi soltanto se cio' e' espressamente previsto da apposita disposizione di diritto transitorio, quale quella che era stata formulata per l'operativita' della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5 e 6 dal relativo comma 7. In assenza di espressa disposizione derogatoria, il principio dell'irretroattivita' previsto dall'articolo 11 preleggi fa si' che la nuova legge non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti gia' verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle sue conseguenze attuali o future (cosi', sull'operativita' del principio di irretroattivita', Cass. n. 301 del 2014 e n. 9462 del 2015). Lo ius superveniens e' infatti

applicabile (solo) ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorche' conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr., da ultimo, Cass. n. 9462 del 2015, n. 301 del 2014, Cass. 3.7.13 n. 16620; meno recentemente v. in senso conforme Cass. 3.3.2000 n. 2433 e, in epoca piu' remota, Cass. S.U. 12.12.67 n. 2926).

Ne deriva che la nuova previsione nel caso e' applicabile solo ai fatti generatori della (nuova) responsabilita' risarcitoria, successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina, e quindi alle ipotesi di illegittima apposizione del termine verificatesi dopo tale data.

Tale conclusione non e' contraddetta dal rilievo che il Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 55 non ha abrogato esplicitamente della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, anche il comma 7, ma solo, al comma 1, lettera f), i commi 5 e 6, considerato che il detto comma 7 si riferisce esplicitamente (solo) ai precedenti commi 5 e 6, e non e' pertanto estensibile alla nuova disciplina dettata dall'articolo 28 cit..

L'interpretazione costituzionalmente orientata conforta la tesi dell'irretroattivita' della nuova norma, dovendosi altrimenti superare il vaglio di compatibilita' con l'articolo 6 della CEDU, sottoposto a stringenti condizioni (v. Corte Cost. n. 303 del 2011 e 112 del 2012, gia' sopra richiamate).

7. A quanto sopra considerato seguono l'accoglimento del ricorso di (OMISSIS) e la cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che valtera', alla luce dei criteri dettati dalla Legge n. 183 del 2010, quale debba essere la misura dell'indennita' risarcitoria da liquidarsi e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso di (OMISSIS) e rigetta quello di (OMISSIS) s.p.a.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.